DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VIGENZA DELLE LEGGI E PROROGA DI TALUNI TERMINI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1983

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per la approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1984. Il parere della commissione istituita con l'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, deve essere richiesto sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici il cui importo supera il miliardo nel caso di appalto concorso e di licitazione privata e l'importo di 300 milioni nel caso di trattativa privata. I capi degli uffici e sezioni autonome dei geni civili per le opere marittime: esprimono parere sui progetti e sulle forniture fino all'importo di lire 300 milioni e affidano per cottimi i relativi lavori e forniture; esprimono parere sulle perizie per attivita' di pulizia ed illuminazione dei porti fino all'importo di lire 500 milioni e sono autorizzati ad affidare per cottimi i relativi servizi; esprimono parere sui progetti esecutivi di importo fino a 500 milioni di lire per le opere da eseguirsi dallo Stato, con o senza il suo contributo, nonche' per le opere da realizzarsi da enti o privati con o senza il contributo dello Stato per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici; esprimono parere sulle concessioni di proroghe non eccedenti complessivamente i novanta giorni dal termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. I dirigenti superiori tecnici esprimono parere sui progetti esecutivi relativi alle opere marittime di importo fino a lire un miliardo per le opere da eseguirsi dallo Stato, con o senza il contributo, nonche' per le opere da realizzarsi da enti o privati, con o senza il contributo dello Stato, per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, gia' disposta fino al 31 dicembre 1983, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio

1978, n. 1, gia' prorogata con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gia' prorogato con il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della predetta legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, gia' differito al 31 dicembre 1983 dal settimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984. Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' prorogato fino al 31 dicembre 1984. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 650 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. Alla suddetta spesa si fara' fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, puo' essere ulteriormente prorogato dalle regioni fino al 31 dicembre 1984 purche' alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati approvati i limiti di accettabilita', le norme e le prescrizioni stabiliti dai comuni e consorzi e purche' siano in corso le opere relative agli impianti di depurazione. La proroga e' revocata se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne inviera' copia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica dello stato di fatto delle opere di convogliamento e di depurazione. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il termine di cui al precedente comma 10, gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti, che hanno recapito nelle fognature comunali o consortili, devono essere adeguati, entro e non oltre i sei mesi successivi, ai limiti di accettabilita' della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come risulta modificato ed integrato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' integrato con il Ministro per l'ecologia. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore delle popolazioni di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, e' prorogato al 31 dicembre 1984. All'onere derivante dalle minori entrate previdenziali si provvede con il fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938. La gestione stralcio di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129,

convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, e' prorogata al 30 giugno 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1984, non più in vigore dal 1 marzo 1984 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-dei-termini-di-vigenza-delle-leggi-e-proroga/art-6-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-8-giugno-2001-n-327/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it